



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.12.2009  
COM(2009)684 definitivo

2009/0181 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati**

## RELAZIONE

- (1) L'accordo di partenariato e cooperazione (APC) del 1999 tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Georgia costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Georgia .
- (2) Il 14 novembre 2006, il consiglio di cooperazione UE-Georgia ha adottato una raccomandazione relativa all'attuazione del piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV). Come indicato nella raccomandazione, il piano d'azione delinea misure concrete volte a permettere alle Parti l'assolvimento degli obblighi definiti nell'APC e offre un quadro più ampio atto a rinsaldare ulteriormente le relazioni UE-Georgia per raggiungere un notevole livello di integrazione economica e approfondire la cooperazione politica, in linea con gli obiettivi generali dell'APC.
- (3) Il Consiglio europeo del marzo 2009 si è compiaciuto dell'istituzione di un ambizioso partenariato orientale, che comporterà un impegno più profondo nei confronti dei partner orientali a livello bilaterale e multilaterale onde creare i presupposti necessari per accelerare l'associazione politica e l'ulteriore integrazione economica, cercando di sostenere le riforme politiche e socioeconomiche dei paesi partner in modo da facilitarne l'avvicinamento all'UE. La dichiarazione congiunta del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga il 7 maggio ha confermato che gli Stati membri dell'UE e i partner dell'Europa orientale intendono portare le loro relazioni a un nuovo livello perseguendo gli obiettivi suddetti.
- (4) Il piano d'azione UE-Georgia della politica europea di vicinato (PEV) (capitolo 5) (Monitoraggio) stabilisce l'istituzione, nel quadro dell'APC, di organi congiunti preposti a garantire l'avanzamento e la sorveglianza dei piani d'azione e prevede che le strutture istituite nel quadro degli accordi pertinenti vengano riesaminate, all'occorrenza, in modo da garantire che tutte le priorità della PEV siano prese adeguatamente in considerazione.
- (5) Per l'attuazione di altri accordi e piani d'azione analoghi con paesi partner PEV, come la Giordania (ad oggi 11 sottocomitati), il Marocco (10), l'Ucraina (7) e la Repubblica di Moldova (4), è stata creata una struttura istituzionale che comprende diversi sottocomitati settoriali. La presente proposta ha un'impostazione analoga e intende predisporre una struttura istituzionale per consentire all'UE e alla Georgia di ampliare le sedi di discussione nel contesto delle loro relazioni bilaterali. Finora sono stati creati due sottocomitati incaricati di assistere il comitato di cooperazione UE-Georgia nell'esercizio delle sue funzioni: 1) il sottocomitato per il commercio, le questioni economiche e gli aspetti giuridici connessi e 2) il sottocomitato per la giustizia, libertà e sicurezza.
- (6) La Georgia è disposta ad intensificare la cooperazione nei settori contemplati dall'APC e si è impegnata ad adoperarsi per instaurare relazioni più ambiziose secondo i principi del partenariato orientale.
- (7) Nell'intento di ampliare il quadro istituzionale per il dialogo, di sorvegliare l'attuazione del piano d'azione PEV e di rafforzare le relazioni UE-Georgia, la Commissione europea propone al Consiglio di istituire due sottocomitati supplementari, denominati come segue: 1) sottocomitato per i trasporti, l'ambiente e l'energia; 2) sottocomitato per l'occupazione, gli affari sociali, la pubblica sanità, la

formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione e la politica audiovisiva, la scienza, la tecnologia e l'innovazione. Questi sottocomitati saranno istituiti nell'ambito dell'APC.

- (8) La struttura sopra descritta permetterebbe di portare avanti e di sorvegliare l'attuazione del piano d'azione PEV. Il dialogo nell'ambito dei sottocomitati consentirà scambi di informazioni e di pratiche migliori tra esperti e contribuirà a far regnare la fiducia e a creare legami più stretti tra gli esperti della Commissione europea e dei paesi partner.
- (9) Il dialogo nei sottocomitati rafforzerà l'interazione con la Georgia, fornirà informazioni coerenti sui progressi e sulle ambizioni del paese e permetterà di individuare i settori in cui la Georgia ha bisogno di assistenza (ad esempio per migliorare la capacità amministrativa mediante i programmi globali di potenziamento istituzionale del partenariato orientale).
- (10) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione, del 31 maggio 1999, relativa alla conclusione del suddetto APC, si allega il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione UE-Georgia in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati. Gli obiettivi, gli argomenti di competenza di ciascun sottocomitato e le modalità di attuazione sono indicati nei regolamenti interni allegati.

**Proposta di**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 31 maggio 1999<sup>1</sup>, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 novembre 2006, il consiglio di cooperazione UE-Georgia ha adottato una raccomandazione relativa all'attuazione del piano d'azione UE-Georgia .
- (2) A norma dell'articolo 83 del suddetto APC, nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione.
- (3) Il 12 ottobre 1999, il consiglio di cooperazione UE-Georgia ha adottato il regolamento interno del comitato di cooperazione<sup>2</sup>, delegando a quest'ultimo le competenze per l'istituzione di sottocomitati del comitato di cooperazione UE-Georgia ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo unico*

La posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione istituito dall'articolo 83 dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati viene stabilita conformemente all'allegato della presente decisione.

---

<sup>1</sup> GU L 205 del 4.8.1999, pagg. 1-2.

<sup>2</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 37.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

IL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (l'"accordo"), in particolare l'articolo 83,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del suo regolamento interno<sup>3</sup>, il comitato di cooperazione può istituire sottocomitati e definirne il mandato.
- (2) Il piano d'azione UE-Georgia della politica europea di vicinato (PEV) (capitolo 5) stabilisce l'istituzione, nel quadro dell'accordo, di organi congiunti preposti a garantire l'avanzamento e la sorveglianza dei piani d'azione e prevede che le strutture istituite nel quadro degli accordi pertinenti vengano riesaminate, all'occorrenza, in modo da garantire che tutte le priorità della PEV siano prese adeguatamente in considerazione.
- (3) La dichiarazione congiunta del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga il 7 maggio sottolinea il desiderio comune di approfondire e intensificare le relazioni bilaterali tra l'UE e i partner dell'Europa orientale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

### *Articolo unico*

Sono istituiti i sottocomitati elencati nell'allegato A e sono adottati i mandati dei sottocomitati di cui all'allegato B.

Fatto a

Per il *comitato di cooperazione UE-Georgia*

*Per la Georgia*

*Per l'Unione europea*

---

<sup>3</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 37.

## **Allegato A**

### **Comitato di cooperazione UE-Georgia**

#### **Nuovi sottocomitati istituiti**

- (1) Sottocomitato per i trasporti, l'ambiente e l'energia;
- (2) sottocomitato per l'occupazione, gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione e la politica audiovisiva, la scienza, la tecnologia e l'innovazione.

## **Allegato B**

### **Mandato**

#### **del sottocomitato per i trasporti, l'ambiente e l'energia istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro**

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro,

visto il regolamento interno del comitato di cooperazione adottato dal consiglio di cooperazione il 12 ottobre 1999 quale allegato al proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

ha istituito un sottocomitato per i trasporti, l'ambiente e l'energia conferendogli il seguente mandato:

#### **Articolo 1**

Il sottocomitato esamina l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione e del piano d'azione della politica europea di vicinato UE-Georgia ad esso connesso, nei seguenti settori:

- trasporti, in particolare: strategie di trasporto, compresa la modernizzazione delle infrastrutture, e ravvicinamento dei quadri legislativo e normativo agli standard europei e internazionali; misure e riforme nei settori stradale, ferroviario, aereo e marittimo; sicurezza in tutti i modi di trasporto; promozione di sistemi di trasporto intelligenti e uso delle tecnologie dell'informazione in tutti i modi di trasporto; cooperazione regionale nel settore dei trasporti; accordo orizzontale UE-Georgia nel settore dell'aviazione;
- ambiente, in particolare: buona governance ambientale, compresa la legislazione orizzontale; ravvicinamento dei quadri legislativo e normativo agli standard europei e internazionali; cambiamento climatico; qualità dell'aria; gestione dei rifiuti; qualità dell'acqua e gestione integrata delle risorse idriche; inquinamento marino; protezione della natura e biodiversità; desertificazione; inquinamento industriale e gestione dei rischi; prodotti chimici e organismi geneticamente modificati; rumore; protezione civile; cooperazione regionale, anche per quanto riguarda le questioni idriche e il Centro ambientale regionale per il Caucaso (CER Caucaso);
- energia, in particolare: politica energetica, comprese la convergenza e la sicurezza energetica; convergenza legislativa e normativa; reti energetiche; infrastrutture energetiche e finanziamento del trasporto di energia, compresa la diversificazione delle fonti energetiche e delle rotte, e interconnessione delle reti; promozione dell'efficienza energetica e uso delle fonti energetiche rinnovabili; cooperazione regionale nel settore dell'energia;
- assistenza pertinente dell'UE.



Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi all'attuazione del partenariato orientale, della sinergia del Mar Nero o di altre iniziative collegate alla cooperazione bilaterale pertinente.

Il comitato di cooperazione ha facoltà di aggiungere altri settori a quelli sopra elencati.

### **Articolo 2**

Il sottocomitato è sottoposto all'autorità del comitato di cooperazione, cui rende conto del suo operato e trasmette le conclusioni raggiunte ad ogni riunione.

### **Articolo 3**

Il sottocomitato è composto da rappresentanti delle Parti.

Previo accordo di entrambe le Parti, è possibile ricorrere, ove necessario, ad esperti in riferimento a punti specifici all'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato.

### **Articolo 4**

Il sottocomitato è presieduto alternativamente dalle Parti, conformemente alle norme in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione<sup>4</sup>.

### **Articolo 5**

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretario permanente del sottocomitato. Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse al segretario permanente.

### **Articolo 6**

Il sottocomitato si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, in base ad una richiesta scritta di una delle Parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge all'ora e nel luogo concordati dalle Parti.

Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le Parti.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna Parte.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

### **Articolo 7**

---

<sup>4</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 37.

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato in questione. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Un ordine del giorno provvisorio viene stilato sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

### **Articolo 8**

Durante le riunioni, il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più settori elencati all'articolo 1.

### **Articolo 9**

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

### **Articolo 10**

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è inoltre trasmessa alle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

## **Mandato**

**del sottocomitato per l'occupazione e gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione e la politica audiovisiva, la scienza, la tecnologia e l'innovazione istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro**

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro,

visto il regolamento interno del comitato di cooperazione adottato dal consiglio di cooperazione il 12 ottobre 1999 quale allegato al proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

Ha istituito un sottocomitato per l'occupazione, gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione e la politica audiovisiva, la scienza, la tecnologia e l'innovazione conferendogli il seguente mandato:

### **Articolo 1**

Il sottocomitato esamina l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione e del piano d'azione della politica europea di vicinato ad esso connesso, nei seguenti settori:

- politica sociale e occupazionale, comprese le riforme sociali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, nonché la promozione delle donne nella vita sociale, economica e politica;
- pubblica sanità;
- istruzione, formazione e gioventù (in particolare: riforma e modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, programmi di formazione professionale, sviluppo delle competenze e mobilità);
- cultura;
- società dell'informazione;
- politica audiovisiva;
- scienza e tecnologia, ricerca e sviluppo;
- cooperazione regionale negli ambiti suddetti;
- quadro normativo pertinente e assistenza dell'UE negli ambiti suddetti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi all'attuazione del partenariato orientale, della sinergia del Mar Nero o di altre iniziative collegate alla cooperazione bilaterale pertinente.

Il comitato di cooperazione ha facoltà di aggiungere altri settori a quelli sopra elencati.

### **Articolo 2**

Il sottocomitato è sottoposto all'autorità del comitato di cooperazione, cui rende conto del suo operato e trasmette le conclusioni raggiunte ad ogni riunione.

### **Articolo 3**

Il sottocomitato è composto da rappresentanti delle Parti.

Previo accordo di entrambe le Parti, è possibile ricorrere, ove necessario, ad esperti in riferimento a punti specifici all'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato.

### **Articolo 4**

Il sottocomitato è presieduto alternativamente dalle Parti, conformemente alle norme in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione<sup>5</sup>.

### **Articolo 5**

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretario permanente del sottocomitato. Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse al segretario permanente.

### **Articolo 6**

Il sottocomitato si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, in base ad una richiesta scritta di una delle Parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge all'ora e nel luogo concordati dalle Parti.

Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le Parti.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna Parte.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

### **Articolo 7**

---

<sup>5</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 37.

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato in questione. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Un ordine del giorno provvisorio viene stilato sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

### **Articolo 8**

Durante le riunioni, il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più settori elencati all'articolo 1.

### **Articolo 9**

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

### **Articolo 10**

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è inoltre trasmessa alle rappresentanze permanenti degli Stati membri.